

Riardo, 19 giugno 2015

**Raccomanda a.r. –
anticipata per fax**

**Spettabile
Comune di Rocchetta e Croce
Via Cavour, 2
81050 – Rocchetta e Croce (CE)**

Alla cortese attenzione dell'Ill.mo Signor Sindaco, sig. Salvatore Geremia

E p.c.

**alla Prefettura di Caserta
Piazza della Prefettura, 2
81100 – Caserta**

**alla Regione Campania
Via Santa Lucia, 81
80132 - Napoli**

Oggetto: **Ferrarelle s.p.a. / Comune di Rocchetta e Croce**

Illustrissimo signor Sindaco,

con riferimento alla precedente corrispondenza e al contenzioso in essere esponiamo quanto segue.

Al fine di evitare ogni possibile equivoco e fraintendimento, preme innanzitutto chiarire due aspetti emersi in occasione del nostro incontro del 10 giugno u.s.. Contrariamente a quanto da Voi ritenuto, le fonti di acqua minerale non sono di proprietà dei Comuni. Il relativo sfruttamento è regolato da concessione regionale e risponde a precise ragioni di interesse pubblico (legge regionale Campania 8/2008). Non a caso, è la legge a prescrivere che la concessione, al fine di preservare le caratteristiche qualitative delle acque minerali ed assicurare la salvaguardia del giacimento ed il rispetto delle condizioni minime igienico sanitarie degli emungimenti, indica, oltre che l'area di concessione, le aree di salvaguardia distinte in "zone di rispetto" e "zone di protezione ambientale".

Conseguentemente, non può essere condiviso nemmeno l'altro argomento da Voi espresso in detta occasione, secondo cui il Comune riceverebbe un pregiudizio (da mancata urbanizzazione e attività edilizia, etc.) che Ferrarelle sarebbe tenuta a risarcire per effetto della esistenza delle aree di salvaguardia.



Ciò implica che lo sviluppo socio-economico del Comune in cui ricadono le fonti dovrebbe passare da iniziative di segno coerente con la vocazione del sito. Non a caso, la legge, sul piano strettamente economico, prevede in favore dei Comuni esclusivamente un "contributo annuo" da determinarsi sulla base di criteri predeterminati (art. 36, comma 7-8, l. reg. 8/08), con l'ulteriore precisazione che detti introiti *"sono utilizzati dai comuni, con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale"*.

Ciò precisato, è di tutta evidenza l'interesse di Ferrarelle s.p.a. a mantenere un rapporto proficuo e collaborativo con il Vostro Comune e con gli altri Comuni nei quali ricadono le fonti di acqua minerale. Proprio in ragione di ciò, è necessario ed urgente un chiarimento definitivo sulla sorte del "Protocollo di Intesa" siglato nel lontano 2001 da Italaquae (oltre che dal Comune, dalla Regione e dalla Prefettura di Caserta), tenuto conto dell'oggettivo mutamento dei presupposti di fatto e di diritto alla base della sua originaria previsione, oltre che dell'unicità del suo contenuto (Ferrarelle s.p.a. non ha mai negoziato con nessun altro Comune del circondario accordi analoghi).

Il Protocollo di Intesa aveva visto la luce in un contesto normativo, economico, sociale e di mercato assai diverso dall'attuale e sul punto si rinvia alla copiosa corrispondenza. Tra l'altro, il Protocollo prevedeva l'impegno dell'allora Italaquae a versare al Comune di Rocchetta e Croce, a partire dall'anno 2001 *"la cifra di lire 100.000.000"* all'anno *"per cinque anni conto impegni"* rinegoziabile alla scadenza. Tale cifra viene versata sul bilancio comunale per la *"riqualificazione ambientale"*. L'impegno è stato abbondantemente rispettato da Italaquae e da Ferrarelle, anche dopo il quinquennio.

A partire dal 2006, la Ferrarelle ha però chiesto di rinegoziare il Protocollo senza, tuttavia, ottenere attenzione dal Comune, che, al contrario, ha avviato un contenzioso amministrativo ed ha chiesto il pagamento delle annualità 2010-2011. Il Comune, poi, ha preteso e pretende che la *"cifra"* debba tradursi in una rendita la cui misura dovrebbe essere, tra l'altro, del tutto sganciata dalla effettiva esistenza di un pregiudizio ambientale e dei relativi interventi per la *"riqualificazione"* dell'area incisa dalla sorgente d'acqua.

Il contenzioso sembra essere stato, al momento, risolto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2574/2015, che ha statuito: (i) la *"non perfetta sovrapponibilità"* tra la finalità del contributo di cui all'art. 36 della Legge Regionale n. 8/2008 e quella di cui al Protocollo d'Intesa; (ii) il diritto/dovere delle parti di rinegoziare il Protocollo in considerazione del mutamento *"anche parziale"* dei presupposti alla base della sua originaria previsione; (iii) la destinazione vincolata dell'importo percepito dal Comune per effetto del Protocollo d'Intesa la cui finalità è quella di riparare ai pregiudizi di carattere ambientale derivanti dall'attività di sfruttamento industriale.



Per effetto della sentenza in esame, emerge anzitutto che, fatte salve le annualità 2010-2011 per le quali sarebbe stato comprovato il corretto utilizzo di entrambi i contributi in questione (manutenzione di una strada, quanto al Protocollo; istituzione del "parco delle acque", quanto al contributo legato alla concessione), per le ulteriori annualità non è possibile escludere una "parziale sovrapposibilità" tra il contributo di cui all'art. 36 della Legge Regionale n. 8/2008 e quello del Protocollo d'Intesa, spettando al Comune la giustificazione dell'impiego del denaro su entrambi i fronti.

Sempre dalla succitata sentenza, emerge, poi, che laddove la auspicata rinegoziazione non dovesse essere raggiunta, la conclusione sarebbe inequivocabilmente la cessazione degli effetti del Protocollo. Terzo ed ultimo aspetto altrettanto rilevante della sentenza, è quello legato alla destinazione vincolata del contributo indicato nel Protocollo. Il richiamo operato dal Consiglio di Stato alla "riqualificazione ambientale del sito in cui è ubicato lo stabilimento della Ferrarelle" ha l'effetto di obbligare entrambe le Parti ad una rendicontazione coerente (ciascuna per quanto di propria competenza) e ciò nel rispetto dei vincoli imposti a tal fine dalla legge (e nel nostro caso dalla *governance* della società soggetta a sua volta a revisione controllo da parte di terzi).

Ciò posto, è da considerare che ad oggi nessun pregiudizio può essere seriamente lamentato dal Comune per effetto dell'attività industriale posta in essere dalla scrivente (non senza rilevare che la strada di collegamento cui si accenna in sentenza, come è noto, non viene utilizzata dai mezzi di Ferrarelle). Altresì, si deve considerare che la scrivente nel tempo ha operato consistenti tagli del personale (riduzione percentuale del 35%) ed è nella impossibilità oggettiva di avviare *in loco* nuove attività.

* * *

In ogni caso, riservata ogni più ampia valutazione ed iniziativa in merito alla suddetta pronunzia resa dal Consiglio di Stato nonché in merito al Protocollo di Intesa, al solo fine di prevenire qualsivoglia ulteriore lite tra le Parti, la scrivente propone la definizione dell'intera vicenda alla seguenti complessive ed unitarie condizioni da formalizzare, in ipotesi di Vostra condivisione, con apposito documento.

In particolare:

- immediata risoluzione consensuale del Protocollo di Intesa sottoscritto il 2 febbraio 2001 ed estinzione dello stesso;
- quanto alle annualità dal 2010 al 2015, versamento a saldo, stralcio e transazione da parte di Ferrarelle s.p.a. in favore del Comune di Rocchetta e Croce, dell'importo forfettario e complessivo di euro 120.000,00 (centoventimila/00) (comprensivo di interessi, spese, rimborsi, diritti ed onorari) in aggiunta a quanto già corrisposto a titolo di contributo annuo di cui all'art. 36 della Legge Regionale n. 1 del 8 del 29 luglio

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G'.

2008, da intendersi comprensivo di eventuale altra normativa in argomento che dovesse intervenire;

- detto importo di euro 120.000,00 (centoventimila/00) sarà versato: quanto ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) entro e non oltre il 31/07/2015; quanto ad euro 20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre il 31/12/2015; quanto ad euro 20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre il 30/06/2016; quanto ad euro 20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre il 31/12/2016;
- ogni ulteriore spesa a qualsivoglia titolo, viene interamente compensata tra le Parti;
- dichiarazione resa dal Comune di Rocchetta e Croce di non aver più nulla a che pretendere nei confronti della Ferrarelle s.p.a. a qualsiasi titolo e/o qualsivoglia ragione e/o pretesa anche di credito con riferimento al Protocollo d'Intesa 2 febbraio 2001 e/o ad atti ad esso correlati;
- impegno per tre anni a decorrere dalla formalizzazione di ipotizzati accordi da parte di Ferrarelle s.p.a. a sostenere e sponsorizzare iniziative locali promosse da codesta Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili nonché ogni altra forma di iniziativa tesa a valorizzare l'immagine ed il territorio del Comune di Rocchetta e Croce, purché previamente condivisa dalle Parti;
- impegno di entrambe le Parti di non frapporre, senza giustificato motivo, ostacoli alla pacifica e corretta convivenza tra Ferrarelle s.p.a. ed il Comune di Rocchetta e Croce il tutto nel rispetto delle attività svolte dai rispettivi soggetti.

* * *

Con l'auspicio che tale disponibilità possa essere apprezzata e condivisa, restiamo in attesa di riscontro entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, fermo, in ogni caso, il diritto della scrivente di esercitare il recesso con effetto immediato, rispetto al Protocollo di Intesa in argomento in caso di insuccesso del negoziato.

La presente non è da intendersi in alcun modo riconoscimento di debito e/o obbligo alcuno da parte di Ferrarelle s.p.a., ma è esclusivamente finalizzata a verificare la disponibilità del Comune di Rocchetta e Croce rispetto ad ipotizzate soluzioni conciliative.

Distinti saluti.

Ferrarelle s.p.a.
Il Direttore Generale
(Ing. Giuseppe Cerbone)

